



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

C.F. 81000270678 – P.I. 00824050678

REGISTRO GENERALE N. 457

DETERMINAZIONE

N.54 DEL 04-11-22

AREA RAGIONERIA

Oggetto: RICORSO TRIBUTARIO CONTRO IL COMUNE DI CASTILENTI (RG 300/2022). AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG Z6338715D7

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTO il ricorso tributario depositato in data 13/10/2022 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Teramo (RG n. 300/2022), proposto da 02fe6be6b03d7ca17cffb27fbfa566fe, avverso gli avvisi di accertamento n. 42 del 31/12/2021 relativo alla TASI anno 2016 e n. 87 del 31/12/2021 relativo all'IMU anno 2016;

RITENUTO necessario e urgente costituirsi in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria di Teramo per difendere le ragioni e gli interessi dell'ente avverso il citato ricorso, anche in considerazione della necessità di procedere alla proposizione del controricorso per resistere in giudizio nei termini di legge;

DATO ATTO che l'Ente non dispone della struttura organizzativa interna richiesta per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera di Giunta n. 98 del 27/10/2022 si autorizzava il Sindaco pro-tempore del Comune di Castilenti a costituirsi in giudizio, in rappresentanza del Comune medesimo, a fronte dell'opposizione presentata al ricorso tributario (RG n. 300/2022) e si demandava a un successivo provvedimento del Responsabile dell'area finanziaria, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, l'individuazione del legale e la conseguente assunzione dell'impegno di spesa per un costo massimo non superiore ai parametri professionali nella misura minima stabilita dalla legge;
- l'art. 4 del Codice degli appalti pubblici di cui al DLgs n. 50/2016, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, del DLgs n. 163/2006, dispone che l' affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall' ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell' ambiente ed efficienza energetica;

- ai sensi dell'art. 17, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi": "1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31, e successive modificazioni; 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai, 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";
- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;

VISTA la deliberazione ANAC n. 1158 del 9/11/2016 nella quale si conferma che il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall'ambito di applicazione del Codice e va affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 50/2016;

RITENUTO comunque opportuno applicare la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici di cui al citato decreto, soprattutto in riferimento alla disciplina della tracciabilità di pagamenti della P.A.;

DATO ATTO CHE:

- trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 €, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell' art. 36 comma 2 e nell' art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- nel caso in esame la motivazione dell'affidamento diretto consiste nell'urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile la memoria difensiva contro il ricorso sopra descritto, vista l'imminente scadenza dei termini, nonché nella specificità della materia;

VISTO altresì l'art. 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016;

EVIDENZIATO CHE

- al fine dell'individuazione del professionista esterno da incaricare il sottoscritto ha richiesto un preventivo di spesa all'avvocato Ambra Fabri con studio legale in Teramo, Via R. Molinari n. 2/A, specialista in diritto tributario;
- con nota acquisita al protocollo comunale al n. 7128 del 24.10.2022 il professionista interpellato si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di difesa legale dell'Ente e ha rimesso apposito preventivo di spesa per un importo applicato ai valori minimi tariffari e in particolare di € 364,00 oltre IVA e cap;

RITENUTA la congruità del predetto preventivo di spesa, calcolato ai sensi di quanto previsto dal D.M. 10.03.2014 n. 55;

RILEVATO che, come affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10707 del 15.05.2014, "in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione, il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'autorità tutoria" e che "in particolare, nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico (comune), il formale conferimento della procura alla lite e il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio";

RITENUTO pertanto di dover procedere a tal punto ad assumere il relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile:

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA n. 54 del 04-11-2022 - Pag. 2 - COMUNE DI CASTILENTI

- è legittimato a emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con Decreto Sindacale;
- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non si trova in conflitto di interesse in relazione all' oggetto dell'atto, in particolar modo alla normativa relativa alla prevenzione della corruzione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16 giugno 2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

VISTO che il pagamento del corrispettivo, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, è stato registrato presso il SIMOG, con conseguente attribuzione del seguente codice CIG Z6338715D7;

VISTI

- Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al DLgs n. 11872011) che al punto 5.2 lett. g) dispone che gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, siano imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;
- lo statuto comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il DLgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22 gennaio 2013, esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90;
2. **AFFIDARE** ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs n. 50/2016, all'Avvocato Ambra Fabri, con studio legale in Teramo, Via R. Molinari n. 2/A, l'incarico di rappresentare e patrocinare il Comune di Castilenti nel giudizio di opposizione avverso il ricorso tributario depositato in data 13/10/2022 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Teramo (RG n. 300/2022), proposto da 02fe6be6b03d7ca17cffb27fbfa5666fe, avverso gli avvisi di accertamento n. 42 del 31/12/2021 relativo alla TASI anno 2016 e n. 87 del 31/12/2021 relativo all'IMU anno 2016;
3. **DARE ATTO** che l'Avv. Ambra Fabri avrà piena facoltà di adottare tutte le azioni e i mezzi processuali ritenuti opportuni e necessari e di dire, eccepire, dedurre tutto quanto occorrente alla tutela degli interessi dell'Amministrazione nell'introdotta giudizio;
4. **IMPEGNARE** la spesa di euro 461,84 (somma comprensiva di iva, cap e ritenuta di acconto) imputandola sul capitolo 1058 del bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi del principio contabile 4/2, punto 5.2 lett. g);
5. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Avvocato incaricato;
6. **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale:
 - a. la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - b. la regolarità contabile del presente provvedimento, il cui parere unitamente all'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, è stato apposto sulla proposta di determinazione e riportato in calce alla presente;
7. **RENDERE NOTO** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione de L'Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, con le modalità di cui al DLgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

lì, 04-11-22

IL RESPONSABILE DI AREA
Merlitti Lorella

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, lì 04-11-2022

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 19-11-2022

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 04-11-2022 al 19-11-2022 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
